



COMUNE DI OLBIA

Provincia Olbia – Tempio

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO IL SETTORE LEGALE DEL COMUNE DI OLBIA.

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento della pratica forense finalizzata all'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso il Settore Legale del Comune di Olbia.

ART. 2 - Condizioni generali

1. La selezione degli aspiranti allo svolgimento della pratica forense avverrà a seguito di Bando/Avviso pubblico, contenente le modalità di selezione degli aspiranti, che, di norma, verrà adottato annualmente.
2. La pratica forense non dà alcun titolo per l'accesso alle qualifiche professionali dell'Avvocatura comunale, non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione professionale con il Comune di Olbia, ed, in generale non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica a carico dell'Ente, del Dirigente e dei funzionari del Settore, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di una borsa di studio (art. 8).
3. Il numero dei praticanti ammessi allo svolgimento della pratica forense verrà determinato annualmente in relazione alla disponibilità di ambienti di lavoro adeguati e del professionista affidatario.

ART. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Per accedere all'esercizio della pratica forense, presso il Settore Legale del Comune di Olbia, è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania.
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilito nell'Avviso/Bando di selezione volta per volta pubblicato, e mantenuti fino al compimento della pratica forense.
3. L'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare espressamente di aver preso visione del presente Regolamento e di aderirvi incondizionatamente, il tutto secondo apposita modulistica che sarà predisposta e fornita dal Settore Legale del Comune di Olbia.

Art. 4 - Presentazione della domanda

1. La domanda per l'ammissione alla pratica forense di cui al presente Regolamento dovrà essere presentata entro la data e secondo le modalità indicate nell'Avviso/Bando di selezione volta per volta pubblicato.

ART. 5 –Modalità di svolgimento della selezione e adempimenti successivi

1. I provvedimenti di indizione della selezione e di approvazione del relativo Bando/Avviso sono di competenza del Dirigente del Settore Legale.
2. Il Bando/Avviso deve contenere:
 - a. numero dei posti messi a selezione;
 - b. termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - c. requisiti soggettivi per l'ammissione;
 - d. modalità di selezione dell'aspirante (colloquio e/o titoli);
 - e. modalità di svolgimento del colloquio e/o criteri di valutazione dei titoli, ove previsti;
 - f. ogni altro elemento ritenuto necessario.
3. Il vincitore della selezione sarà successivamente contattato dall'Avvocatura comunale per gli adempimenti connessi con l'instaurazione del rapporto di praticantato. I candidati risultati eventualmente idonei saranno inseriti in una graduatoria che rimarrà valida per il periodo di un anno dalla data di pubblicazione della medesima. Coloro che

non verranno chiamati nel corso di tale periodo potranno, se del caso, ripresentare domanda entro la data indicata nel successivo Avviso/Bando di selezione.

4. In ogni caso, stante la natura essenzialmente fiduciaria del rapporto, è discrezione del Dirigente del Settore Legale non autorizzare il praticantato nel caso in cui nessun candidato appaia, ad insindacabile giudizio del medesimo, idoneo allo svolgimento dello stesso presso l'Ente.
5. La rinuncia da parte di colui che è incluso nella graduatoria equivale a ritiro della domanda.

ART. 6 - Pubblicità

1. Del procedimento per l'accesso alla pratica forense sopra descritto verrà data idonea pubblicità mediante la pubblicazione del Bando/Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet del Comune di Olbia (www.comune.olbia.ot.it).
2. Il Bando/Avviso verrà inoltre pubblicato presso l'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania.

ART. 7 – Svolgimento della Pratica Forense.

1. Le modalità di svolgimento della pratica sono disciplinate dall'Avvocato affidatario, fermo restando il rispetto delle regole generali e di tutte le iniziative che l'Avvocatura comunale deciderà di assumere, a cui i praticanti dovranno necessariamente attenersi, e constano essenzialmente di due profili:
 - Formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento all'Avvocatura e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza.
 - Partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura Civile e Amministrativa svolta in affiancamento all'Avvocatura, ed accesso alle relative Cancellerie finalizzato a curare gli adempimenti dell'Ufficio volta per volta demandati.
2. La pratica forense presso l'Avvocatura comunale richiede un impegno costante ed una presenza assidua che deve essere attestata con una firma da apporre una volta nell'arco della giornata. Pertanto tale pratica può essere svolta in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento nei termini richiesti dal Settore Legale del Comune di Olbia.
3. Il regolare e proficuo svolgimento della pratica forense dovrà essere mensilmente attestato dall'Avvocato affidatario. Tale attestazione costituisce presupposto per il conseguimento del rateo mensile della borsa di studio eventualmente prevista.
4. Poiché la pratica forense è finalizzata essenzialmente all'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali la compilazione e la presentazione del libretto di pratica alla fine di ciascun semestre) sono quelle fissate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 8 Diritti e doveri del praticante

1. I praticanti debbono tenere in Avvocatura una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, nonché mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso del praticantato, anche successivamente alla cessazione dello stesso, il tutto nel pieno rispetto del vigente Codice Deontologico.
2. Il praticante coadiuva l'Avvocatura comunale nello svolgimento delle attività professionali, osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico del Settore Legale del Comune di Olbia.
3. Ai praticanti ammessi all'espletamento della Pratica forense presso il Settore Legale del Comune di Olbia potrà essere, compatibilmente con la disponibilità e la capienza di bilancio e previa attestazione del regolare ed effettivo svolgimento della pratica rilasciata dall'Avvocato assegnatario, essere erogata una borsa di studio annuale frazionata in 12 rate mensili, trascorsi i primi sei mesi di pratica. Tale borsa di studio sostituisce a tutti gli effetti il rimborso spese di cui all'art. 9, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, nonché il compenso di cui all'art. 26 del vigente Codice Deontologico Forense.
4. L'assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico e non comporta la perdita del diritto alla borsa di studio purché non superi i dieci giorni lavorativi, anche non consecutivi, in un mese. Per il resto la sospensione della frequenza in Avvocatura dovrà essere concordata con l'Avvocato assegnatario, nella misura comunque non superiore alle due giornate mensili, da usufruirsi mensilmente o cumulativamente, sempre previo accordo con l'Avvocato assegnatario. In mancanza di certificato medico, nonché laddove il praticante sospenda la frequenza per un periodo superiore a due giorni, o anche per un periodo inferiore, senza previamente accordarsi con l'Avvocato assegnatario, non potrà essere rilasciato l'attestato di regolare e proficuo svolgimento della pratica forense di cui all'art. 7, comma 3, e quindi erogato il relativo rateo della borsa di studio. Eventuali ed ulteriori periodi di sospensione, nel limite massimo di 6 giorni, potranno essere concessi in ipotesi particolari e motivate, previo assenso dell'Avvocato assegnatario.
5. L'erogazione della borsa di studio, laddove prevista, è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'Avvocato assegnatario di effettivo e proficuo svolgimento per l'intero mese solare della pratica.
6. I praticanti al momento dell'inizio della pratica dovranno provvedere a propria cura e spese ad iscriversi nel Registro Speciale tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania all'uopo espressamente esonerando il Comune di Olbia.

ART. 9 - Durata del rapporto

1. La durata del rapporto è fissata in un periodo massimo di dodici mesi (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 10 co. 1).

2. In caso di condotta del praticante contraria al decoro ed agli interessi dell'ente, del venir meno del rapporto di fiducia, ovvero per sopravvenuti mutamenti organizzativi, il Dirigente del Settore Legale può interrompere immediatamente il rapporto stesso. In tutti gli altri casi è riconosciuto ad ambedue le parti il diritto ad un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 10 - Copertura assicurativa

1. In favore del praticante è prevista apposita copertura assicurativa contro gli infortuni connessi allo svolgimento della pratica forense, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. A questo fine il Settore Legale provvederà a dare immediata comunicazione al Servizio Gestione delle Risorse Umane dell'inizio e della cessazione dell'attività del praticante.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

ART. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet del Comune di Olbia nella pagina "Albo Pretorio on line" onde assicurarne la massima divulgazione.